

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Con riguardo alla specificità della multiforme partecipazione del Comune di Bari negli Organismi esterni per i quali sussistono gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del Decreto, il presente Piano si adegua agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

Costituisce obiettivo strategico in materia quello di semplificare gli adempimenti, per renderli congrui alle finalità individuate dalle citate Linee Guida.

Conseguentemente, il Gruppo di Lavoro, individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi, è integrato, per specifici incontri, con i dirigenti delle strutture comunali coinvolti nelle pubblicazioni di che trattasi, che potranno essere inserite nell'Allegato Trasparenza, quali strutture "competenti".

L'Amministrazione Comunale avvia annualmente un censimento delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Enti Partecipati tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) inerenti quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione della adesione alla costituzione di nuovi enti/organismi partecipati e/o vigilati.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 bis comma 3, del Decreto, si considerano "attività di pubblico interesse" l'esercizio, da parte degli organismi ivi previsti, di funzioni amministrative, la prestazione di un servizio pubblico reso dall'organismo, nonché l'attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ai sensi del citato art. 2 bis, commi 2 e 3, la "compatibilità" delle disposizioni del Decreto rispetto alla tipologie di enti, ivi previste, va intesa circoscrivendola alla tipologia di attività svolta, con esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa, e comunque facendo riferimento all'allegato 1) delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1134/2017, che riporta lo schema e i contenuti della "Sezione società trasparente/amministrazione trasparente

L'individuazione dettagliata di tali attività è promossa dall'amministrazione comunale con atti di indirizzo ed appositi incontri dedicati, anche attraverso il coinvolgimento del gruppo di lavoro summenzionato.

18.a Compiti di Pubblicazione e Vigilanza nei confronti di enti e società partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di pubblicità e trasparenza.

Al fine di dare attuazione agli adempimenti relativi alla pubblicazione e vigilanza indicati nell'oggetto del presente articolo, viene utilizzata la medesima classificazione della tipologia di enti e società partecipate riportata nell'art. 8.h del presente Piano.

Per Ripartizione "referente", così come specificato nell'Allegato Trasparenza, si intende la Ripartizione Responsabile di coordinamento, direttiva e controllo dei dati. La Ripartizione Enti Partecipati, quale

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)

soggetto “referente” in base alle prescrizioni contenute nel vigente PTPCT, è deputata all’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a suo carico ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D. lgs. 33/2013.

Per Ripartizione “competente”, ad integrazione di quanto specificato nell’Allegato Trasparenza, si intende la Ripartizione competente “ratione materiae”, con particolare riguardo all’attività di pubblico interesse svolta dall’organismo/ente/soc. di riferimento.

Ai fini della attuazione delle precedenti prescrizioni, la Ripartizione Enti Partecipati predisporrà, con il coordinamento del RPCT, le schede relative agli obblighi informativi e le indicazioni applicative alle Ripartizioni “competenti” designate.

Ai fini della classificazione sotto riportata (casi A, B, C e D), si specifica quanto segue:

-ai sensi dell’art. 22 del T.U.S.P. “*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

-ai fini della individuazione delle società suddette, bisogna tener conto, per la fattispecie delle società partecipate da più soci pubblici, dell’indirizzo contenuto nella delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019, secondo cui: “... *l’indice presuntivo della situazione configurabile quale “controllo pubblico”, anche congiunto, laddove non emerga chiaramente la qualificazione societaria che possa essere desunta anche da pronunzie giurisprudenziali, è considerata la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L. 190/2012 e nel d. lgs.33/2013....*”.

Nella medesima delibera viene inoltre precisato che: “... *la società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico sarà tenuta a dimostrare sia l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria....*”.

Sempre nella delibera *de quo* viene specificato che “... *in ordine alla sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società “in house”, ... vale quanto cristallizzato nella delibera ANAC n. 1134/2017...*”.

Tanto premesso,

-con riferimento a quanto di seguito riportato, per le società di cui al caso A) Società controllate dal Comune di Bari, l’A.C. deve avviare, in materia di trasparenza, apposite intese volte ad adottare, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, posta in materia.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di “società a controllo pubblico”, l’A.C. può promuovere l’avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l’Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

CASO A) Società “in house” e loro Controllate, Società Controllate Dirette/Indirette dal Comune di Bari.

La Ripartizione Enti Partecipati, nei confronti delle società controllate dal Comune di Bari-società partecipate-enti pubblici vigilati-enti privati in controllo pubblico, ai fini della vigilanza in materia di trasparenza, per le società/enti soggetti al proprio controllo, provvederà a:

- verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sui siti istituzionali (in “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”) di ciascuna società/ente dei dati previsti sia dal D. lgs. 33/2013 (“albero della trasparenza”) che dalla normativa anticorruzione (pubblicazione: Piano Anticorruzione-Nomina Responsabile Anticorruzione-Relazione annuale Anticorruzione Programma Trasparenza-Nomina Responsabile Trasparenza-Modello organizzativo e di Gestione ex D. lgs.231/2001 integrato con le misure minime organizzative anticorruzione-attestazione da parte dell’OIV ai sensi dell’art. 14 co. 4 lett. g) d. lgs. 150/2009.

Ai fini del corretto esercizio della suddetta attività di vigilanza, vengono uniformati e resi più accessibili gli obblighi informativi posti a carico delle società controllate dal Comune di Bari, secondo i criteri e le modalità contenute in apposite “Linee Guida”, che prevedono, in particolare, l’utilizzo di *check-list* riepilogative di monitoraggio, volte alla verifica del rispetto delle normative in materia di trasparenza ed anticorruzione da parte di codeste società, sempre comunque in conformità alle indicazioni del modello ANAC di cui all’Allegato I della Delibera n. 1134/2017.

CASO B) Società ed Enti/Organismi in controllo pubblico – Società partecipate ed enti privati di cui all’art. 2 bis co. 3 d. lgs. 33/2013.

Premesso che per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. m) “società a controllo pubblico”, controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal Comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, la vigilanza sull’attuazione delle misure sulla trasparenza si presume, salvo contrario accordo (secondo quanto previsto all’art. 6h del Piano), venga svolta dal soggetto previsto quale soggetto controllante o vigilante dagli statuti, per tali società/enti, la Ripartizione Enti Partecipati, provvederà a:

- verificare l’avvenuta pubblicazione, sui siti istituzionali di ciascuna società/ente, della dichiarazione di avvenuta attestazione da parte dell’OIV (Organismo indipendente di Valutazione, oppure da parte di Organismi con funzioni analoghe, istituiti all’interno di ciascuna società/ente), dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, nella sezione Amministrazione Trasparente del relativo sito web

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

istituzionale, accertando la conformità della suddetta dichiarazione al modello allegato alla delibera che l'ANAC adotta annualmente.

Per tali Enti e/od Organismi, la Ripartizione "competente" all'erogazione di contributi o quote associative in favore degli stessi sarà tenuta a:

- 1) Fornire alla Ripartizione "referente", ai fini della corretta pubblicazione ex art. 22 comma 1 del Decreto, tutti i dati inerenti gli enti in questione;
- 2) Verificare, ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 4 dell'art. 22 del Decreto stesso e, prima dell'erogazione stessa (di quote associative, contributi alla gestione, ecc.), il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti medesimi in conformità alle vigenti norme sulla trasparenza;
- 3) Verificare/attestare per i soggetti partecipati o per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 bis comma 3 del Decreto, che l'attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione risponda alle "attività di pubblico interesse" di cui al riferimento nel PTPC del soggetto stesso (vedi rif. Linee Guida ANAC n. 1134/2017);
- 4) Aggiornare tutti i dati e le informazioni fornite in sede di censimento periodico delle partecipazioni in essere e delle loro attività.

CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) "società a partecipazione pubblica", non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, la Ripartizione Enti Partecipati, tenuto conto dei più limitati adempimenti in materia di trasparenza, provvederà alle medesime verifiche in analogia a quanto previsto dal caso B).

CASO D) Altri Enti/Organismi a partecipazione pubblica.

Fermo quanto riportato per gli Enti/Organismi di cui al caso B), secondo la classificazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 bis del D. lgs. 33/2013, in particolare:

- Riguardo agli enti privati c.d. "minori", (con bilancio inferiore a 500.000 euro, esclusi dall'applicazione del D. lgs. 33/2013), la Ripartizione designata "competente" alla raccolta dei dati stessi da parte degli enti in questione ed all'erogazione di contributi in favore degli enti medesimi, sarà tenuta, prima dell'erogazione stessa, a verificare il rispetto degli obblighi informativi da parte di tali enti per la conseguente pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 22 comma 1) del Decreto da parte della Ripartizione Referente;
- Riguardo alla tipologia "Adesioni-Associazioni" (in fase di ricognizione, a seguito della procedura di censimento periodico), relativa a tutti quegli organismi non rientranti nelle tipologie di società/enti succitati, ciascuna Ripartizione competente avrà il compito di segnalare alla Ripartizione Referente l'esistenza di nuovi organismi rientranti in tale categoria, unitamente ai dati necessari appartenenti agli